



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA SETTEMBRE N. 9/2018

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2018.

Versamenti Iva mensili

Scade il 17 settembre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008).

Comunicazione liquidazioni periodiche

Scade il 17 settembre anche il termine per l'invio telematico delle liquidazioni periodiche Iva relative ai mesi di aprile, maggio e giugno ovvero al secondo trimestre 2018 per i soggetti trimestrali.

Versamento Iva annuale - VII rata

Entro il 17 settembre i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la settima rata.

Versamento dei contributi Inps

Scade il 17 settembre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 17 settembre i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 25 settembre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Il primo ottobre (essendo il 30 settembre domenica) è l'ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il primo ottobre (essendo il 30 settembre domenica) il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il primo ottobre (essendo il 30 settembre domenica) il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/09/2018.

Spesometro

Scade il primo ottobre (essendo il 30 settembre domenica) il termine per l'invio telematico dei dati delle fatture (spesometro) relativi al secondo trimestre 2018 ovvero al primo semestre 2018 per chi ha optato per l'invio semestrale.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 11 settembre 2018

DAL 22 SETTEMBRE 2018 PARTONO LE ISTANZE PER FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI “INCREMENTALI”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-*bis*, D.L. 50/2017.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con il **provvedimento del 31 luglio 2018** ha approvato il modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018 per fruire dell'agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018.

Gli investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile.

Sono escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o *chat-line*.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

I soggetti beneficiari ed il calcolo del contributo

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le pmi e le *start up* innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Sostenimento della spesa pubblicitaria	Modalità di calcolo della richiesta del credito di imposta
Publicità solo su stampa anche “ <i>on line</i> ” (no pubblicità su emittenti radio-televisive) dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017	Il costo sostenuto dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 deve essere superiore a quello sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario. Qualora nei mesi interessati del 2016 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nei mesi interessati del 2017. L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario

<p> Pubblicità sia su stampa sia su emittenti radio-televisive dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</p>	<p> Il costo sostenuto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 deve essere superiore a quello sostenuto nel 2017 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario (stampa o emittenti radio-televisive).</p> <p>Qualora nel 2017 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non è possibile presentare l'istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nel 2018.</p> <p> L'incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90% a seconda del soggetto beneficiario</p>
--	---

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l'ammontare delle risorse stanziare.

L'utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) per il tramite del modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

La presentazione dell'istanza telematica

L'agevolazione relativa alla concessione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio precedente prevede l'invio telematico di 2 tipologie di comunicazioni:

- comunicazione preventiva per l'accesso al credito di imposta;
- dichiarazione sostitutiva consuntiva relativa agli investimenti effettuati.

Il modello e le istruzioni della "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" sono disponibili al [link](#)

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp>.

In particolare, relativamente alle spese di pubblicità sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, dovrà essere presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018.

Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario (a oggi non è ancora stato istituito il codice tributo necessario per la compilazione del modello F24).

Per le spese di pubblicità sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, invece, dovrà essere presentata la comunicazione preventiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2019.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, la comunicazione preventiva dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2019 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2020.

Entro il 30 aprile 2019 sarà pubblicato un elenco provvisorio dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

DECRETO DIGNITÀ - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IPER AMMORTAMENTO

Uno degli interventi principali, in ambito fiscale, recati dal Decreto Dignità, interessa le agevolazioni finalizzate a incentivare gli investimenti in beni strumentali, in particolare quelli a elevato impatto tecnologico: si tratta del cosiddetto iper ammortamento.

Tale agevolazione, introdotta dal 1° gennaio 2017 e oggetto di proroga a opera della scorsa Legge di Bilancio (proroga attualmente prevista sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di consegna del bene entro il 31 dicembre 2019 qualora l'ordine del bene stesso avvenga nel 2018 con pagamento di un acconto di almeno il 20%), oggi è interessata da alcuni nuovi vincoli, in particolare in relazione alla localizzazione dell'investimento effettuato.

Territorialità

Per poter fruire dell'agevolazione sui beni a elevato impatto tecnologico (il cui beneficio è rimasto invariato ed è pari al 150% del valore dell'investimento) è oggi prevista una limitazione territoriale: i beni agevolabili devono essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, aspetto che in precedenza non era stato oggetto di specifica regolamentazione.

Inoltre, è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione (che, in via generale, dura per l'arco del periodo di ammortamento del bene stesso): viene infatti previsto il recupero del beneficio ottenuto tramite iper ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Quindi, occorre notare, il recupero avviene anche nel caso in cui sia la stessa impresa a spostare il bene al di fuori del territorio italiano.

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Quindi occorre distinguere le modalità di dismissione:

- se il bene viene ceduto o trasferito all'estero l'agevolazione viene meno con effetto retroattivo;
- al contrario, qualora il bene venga ceduto o trasferito nel territorio dello Stato, la nuova previsione non opera e quindi non vi è alcuna necessità di restituire il *bonus*, ma semplicemente l'impresa cessa di beneficiarne per le quote eventualmente residue.

Poiché il recupero dell'agevolazione avviene "nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione", significa che una volta completato l'ammortamento agevolato, anche se il bene risulta ancora in funzione, non vi sarà alcuna conseguenza nel caso di cessione o trasferimento del bene all'estero. Con riferimento alla decorrenza della nuova previsione, la norma limite le conseguenze negative in caso di trasferimento all'estero del bene ai soli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 14 luglio 2018.

Ipotesi di esclusione

Tale meccanismo di "restituzione" del beneficio non si applica:

- qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato;

- in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 35 e 36, L. 205/2017 (anche nell'ipotesi di delocalizzazione).

Tale ultima previsione, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto dell'iper ammortamento, dispone che non venga meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate a patto che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga interconnesso. Tale disciplina, che consente la sostituzione dei beni senza perdita del beneficio, viene quindi estesa anche alla fattispecie di delocalizzazione dei beni agevolati.

DECRETO DIGNITÀ - LE NOVITÀ IN TEMA DI “SPESOMETRO”

Il cosiddetto Decreto Dignità (D.L. 87/2018) interviene anche nell'ambito della comunicazione annuale delle fatture, seppure con un impatto che dal punto di vista pratico risulta piuttosto limitato. Di seguito riepiloghiamo le novità in tale ambito.

Termine di invio dello spesometro

Il Decreto Dignità interviene sulla periodicità di invio della comunicazione riguardante le fatture emesse e ricevute, modificando il calendario di invio, di fatto confermando le scadenze attuali visto che nel caso di invio della comunicazione trimestrale, la scadenza del terzo trimestre 2018 viene accorpata alla scadenza prevista per il secondo semestre 2018.

Secondo quanto previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale e, per il 2017, il D.L. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale; il D.L. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale.

Pertanto, dal 2018, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere indifferentemente tra la periodicità trimestrale o semestrale (in mancanza di indicazioni sul punto, si ritiene che la scelta venga effettuata tramite il comportamento concludente assunto dal contribuente).

Va ricordato che il D.L. 148/2017 ha modificato la scadenza dell'invio della comunicazione relativa al secondo trimestre, ovvero del primo semestre se si è optato per l'invio semestrale: il termine di invio di tali comunicazioni è stato posticipato al 30 settembre 2018 (in precedenza, il termine era fissato al 16 settembre).

L'articolo 11, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), come detto, interviene sulle scadenze, rinviando al 28 febbraio 2019 il termine di invio dello spesometro del terzo trimestre 2018 (la cui scadenza originaria sarebbe risultata essere la fine del prossimo mese di novembre).

Viene, inoltre, mantenuta la periodicità semestrale, con le seguenti scadenze:

- per la comunicazione relativa al primo semestre, l'invio viene effettuato entro il 30 settembre;
- per la comunicazione relativa al secondo semestre, l'invio viene effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

In conclusione, entro il prossimo **1° ottobre 2018** (visto che il 30 settembre cade di domenica) viene confermata la scadenza di invio della **comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre 2018** (per coloro che hanno optato per l'invio semestrale in luogo di quello trimestrale).

Esonero per gli agricoltori

Il Decreto Dignità è intervenuto anche in relazione alle ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dei dati fattura.

Tra le (poche) ipotesi già esistenti figurava uno specifico esonero a favore dei contribuenti esercenti attività agricola in regime speciale ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, purché operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all'articolo 9, D.P.R. 601/1973.

Il comma 2-ter dell'articolo 11, D.L. 87/2018 estende l'esonero dall'obbligo di presentazione dello spesometro a tutti i produttori agricoli che utilizzano il regime agevolato di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, senza alcuna limitazione riguardante le zone geografiche di esercizio dell'attività

(quindi risultano esonerati anche gli agricoltori semplificati “non montani”).

Con riferimento alla decorrenza di tale esonero, il successivo comma 2-*quater* esclude l’obbligo di comunicazione in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2018, esonerando di fatto tali soggetti anche per il primo semestre 2018, la cui scadenza sarebbe risultata al prossimo 1° ottobre.